



COMUNE DI ESINO LARIO

Provincia di Lecco

C.A.P. 23825 - Piazza Ing. Pietro Pensa 4 - Tel. 0341.860111 - Fax 0341.860374 CF e P. IVA 00432770139

PEC: comune.esinolario@pec.lombardia.lc.it

AREA AMMINISTRATIVO-SOCIALE-SCOLASTICO-CULTURA-SPORT- TURISMO-SPETTACOLO

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 2 del 19-03-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DIVIETO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE

Il Sindaco

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, avente a oggetto: *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, avente a oggetto: *“Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”*;

Visto il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, attuativo delle disposizioni contenute nel D.L. 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 che introduce nuove misure volte al contrasto e alla prevenzione dell'ulteriore diffusione del virus COVID-19 anche in materia di organizzazione delle attività scolastiche;

Vista la Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente a oggetto *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”*;

Vista l'Ordinanza del 23 febbraio 2020 emanata dal Ministro della Salute d'intesa col Presidente della Regione Lombardia recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. del 1° marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, il quale ha cessato la propria efficacia;

Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, il quale ha cessato la propria efficacia;

Visto il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Vista la Direttiva del Ministro degli Interni n. 14606 dell'8 marzo 2020, avente a oggetto: *“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Tenuto conto che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato e dispongono la chiusura di manifestazioni fieristiche;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Accertato che sul territorio comunale sono presenti esercizi commerciali di beni di prima necessità che garantiscono anche il servizio a domicilio e che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali, rivolte a ridurre il rischio di contagio e conseguentemente, di sospendere temporaneamente lo svolgimento delle attività di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale;

Visto l'art 50, c. 5, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., a mente del quale *“in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica (...) le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale (...)”*;

Visto l'art 50, c. 6, del D.lgs. 267/2000 a norma del quale *“In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie (...)”*;

Ritenuto che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;

Visto l'art. 32 della L. 833/1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Il divieto dell'attività di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale, per qualunque categoria merceologica, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto e fino a nuova disposizione.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Lecco, al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lombardia, all'ufficio Protezione Civile della Provincia di Lecco, alla Stazione dei Carabinieri di Bellano;

INFORMA

che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

a norma dell'art. 3, c. 4, della L. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 1199/1971;

la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio *on line* e sul sito *web* istituzionale dell'Ente;

che ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 codice penale; inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione.

Esino Lario, 19-03-2020

Il Sindaco
Ing. Pensa Pietro

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82
del 2005 e ss.mm.ii.